

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 05/50/2012

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con Sent. 260/23/10 pronunciata 24/05/2010 la CTP Prov. Di Milano (sez. 23) ha respinto il ricorso di D. Fi. Ra. Pa. con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.

Si legge nella sentenza stessa che la ricorrente ha impugnato l'iscrizione ipotecaria su immobile di sua proprietà ritenendola illegittima. Tale iscrizione è avvenuta a seguito omesso pagamento di cartella esattoriale emessa ai sensi art 36 bis DPR 602/73 per la procedura di riscossione coattiva del credito in sofferenza. Ha evidenziato la CTP che la iscrizione contestata è legittima osservando che la cartella esattoriale era determinata non è stata ne pagata ne contestata; ed inoltre che parimenti legittima l'assunzione di garanzie ipotecarie, da parte dell'ente delegato alla riscossione, che per qui agisce legittimamente e autonomamente.

Verso detta sentenza ha proposto appello Ra. Pa. D. Fi. rappr. e difesa come in atti per l'annullamento della sentenza stessa. A riguardo ha motivato che l'iscrizione ipotecaria ha natura esecutiva e come tale è regolata dall'art 50 DPR 702/73 che prevede la preventiva notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere, e l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Evidenzia parte appellante che la cartella esattoriale è stata notificata alla stessa in data 18 Febbraio 2008 mentre l'ipoteca è stata iscritta dopo oltre un anno dalla notifica con nota del 12 Maggio 2009 e successivamente comunicata in data 14 Maggio 2009 senza che fosse preventivamente notificato alcun avviso. Sostiene parte appellante che quando l'ipoteca è trascritta si considera iniziata la procedura di esecuzione forzata esattoriale. La conferma della natura esecutiva dell'iscrizione ipotecaria - a dire dell'appellante - si ricava dall'art. 77 DPR 702/73 che è inserito tra le disposizioni particolari in materia di espropriazione immobiliare. In buona sostanza a giudizio di parte appellante nel caso essendo decorso un anno dalla notifica della cartella l'iscrizione ipotecaria poteva essere disposta solo dopo cinque giorni dalla notifica di intimazione di pagamento come previsto dall'art 50 secondo comma DPR 600/73; circostanza che non si è verificato nel caso.

Si sono costituiti in giudizio tanto Equitalia Esatri spa quanto la Dir.Prov. I di Milano In particolare l'ufficio ribadiva il difetto di legittimazione passiva, atteso che l'atto in contestazione è stato emesso dal concessionario per il pagamento che in questa fase della riscossione agisce autonomamente e che è quindi l'unico legittimato passivo.

Equitalia Esatri spa resiste in giudizio con proprie controdeduzioni chiedendo in via principale la dichiarazione di inammissibilità dell'azione proposta e in via principale respingersi il ricorso e ogni domanda avanzata dall'appellante. Con vittoria di spese e onorario in giudizio. Assumeva il concessionario che è diritto dello stesso procedere al recupero dei crediti erariale quando come nel caso le imposte si sono rese definitive per la mancata impugnazione della cartella esattoriale e quindi è legittima l'assunzione di garanzie ipotecarie. L'ipoteca mira infatti al rafforzamento del credito e garantisce il suo adempimento; ma è avulsa dal procedimento esecutivo ed autonoma quanto a finalità e disciplina. Equitalia richiama diverse decisioni intervenute in tal senso e tra queste una della Cass. Unite del 2006. In base alle decisioni richiamate si ricava che l'iscrizione ipotecaria è diversa dall'espropriazione immobiliare trattandosi di istituti aventi presupposti funzioni e finalità diverse.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lodi non merita alcuna censura e va quindi confermata.

Infatti risulta adeguatamente motivata e ha debitamente chiarito ogni aspetto del contendere soffermando l'attenzione sui singoli punti e rilievi obbiettivamente individuati onde pervenire alla conferma della validità dell'iscrizione ipotecaria immobiliare effettuata. Ciò chiarito e passando più precisamente all'esame del merito del contendere si costata che l'Esatri ha correttamente applicato la normativa in materia pervenendo alla iscrizione ipotecaria de qua che costituisce a tutti gli effetti garanzia utile per il ristoro del credito. Si precisa al riguardo che la giurisprudenza più autorevole sul punto si è assestata nel ritenere che l'accensione dell'iscrizione ipotecaria non è atto connesso all'espropriazione immobiliare ma solo la fase antecedente all'esproprio.

Si precisa altresì che in prime cure è stato approfondito e risolto ogni aspetto relativo alle argomentazioni riproposte anche nella presente sede dalla odierna appellante infatti sono state valutate e considerate in modo specifico tutti gli elementi hinc et ind in ordine alla materia in esame.

Si annota come sia principio di logica comune ritenere come la stessa denominazione di garanzia immobiliare non può costituire e rientrare nella formulazione del principio dell'espropriazione.

In buona sostanza non si ravvisa nel caso alcun motivo per discostarsi dalla pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che va quindi confermata.

Le spese seguono il principio ordinario della soccombenza. Vanno quindi posto a carico di parte appellante e liquidate come da dispositivo

Il Collegio giudicante

P.Q.M.

A conferma della decisione di primo grado, respinge l'appello proposto Pone a carico di parte appellante le spese di giudizio che liquida in Euro 1000,00 onnicomprensive.